



SENT. 90/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Daniela ACANFORA Presidente

Ida CONTINO Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello, in materia di **pensioni**, iscritto al **n.60249** del registro segreteria, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia n.271/2021, depositata il 29 settembre 2021, proposto da:

I.N.P.S., con sede in Roma, via Ciro il Grande n.21, Codice fiscale 80078750587, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati (tra parentesi i rispettivi indirizzi p.e.c.):

Antonella Patteri (avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),

Sergio Preden (avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),

Giuseppina Giannico (avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it),

Lidia Carcavallo (avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it),

Sebastiano Caruso (avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it),

elettivamente domiciliato presso gli stessi in Roma, via Cesare Beccaria

n.29, negli uffici dell'Avvocatura Centrale dell'Istituto;

contro

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, Codice fiscale OMISSIS, non costituito.

Visti l'atto di appello e tutti i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 17 marzo 2026, svolta con l'assistenza

del Dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il relatore Cons. Cosmo

Sciancalepore e l'Avv. Giuseppina Giannico per l'I.N.P.S.; non

costituito l'appellato.

FATTO

1. Il Sig. OMISSIS, ex militare, in pensione dal 1° ottobre 2017 con anzianità complessiva di 41 anni, 10 mesi e 11 giorni come da provvedimento dell'I.N.P.S. MN012017876508 trasmesso l'8 settembre 2017, con ricorso depositato il 15 ottobre 2020, ha chiesto l'applicazione nei suoi confronti dell'art.54 del d.P.R. n.1092/1973 e, quindi, l'applicazione al suo trattamento pensionistico dell'aliquota del 44%, aumentata dell'1,80% per ogni anno di servizio successivo al ventesimo e la condanna dell'I.N.P.S. al ricalcolo della pensione, al versamento degli arretrati oltre accessori con decorrenza dal 1° ottobre 2017 e al pagamento delle spese.

2. La Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, con l'impugnata sentenza n.271/2021, ha accolto parzialmente il ricorso e ha dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, determinando la quota calcolata con il sistema

retributivo tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31/12/1995 e con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile pari al 2,44% annuo. È stata anche riconosciuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali sui maggiori ratei spettanti al ricorrente. Le spese sono state compensate.

Il Giudice di primo grado è pervenuto a tale conclusione sulla scorta della sentenza n.1/2021 delle Sezioni riunite di questa Corte secondo la quale *“la “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n.335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”*. Lo stesso Giudice ha ritenuto che non si ponga un problema di ultrapetizione rispetto alla domanda originaria (applicazione dell'aliquota del 44%), atteso che la funzione del giudice contabile si estende al vaglio del rapporto previdenziale nella sua consistenza effettiva e che, in ogni caso, l'accoglimento parziale determina solo una riduzione quantitativa della pretesa attorea.

3. L'I.N.P.S. ha chiesto la riforma della suddetta sentenza per violazione dell'art.54 del d.P.R. n.1092/1973 e dell'art.1, commi 12 e 13, della legge n.335/1995. L'Istituto ha rappresentato che, come peraltro riportato espressamente nel suo menzionato provvedimento MN012017876508 di conferimento e liquidazione della pensione

trasMESSO l'8 settembre 2017, presente anche nel fascicolo processuale del giudizio di primo grado, la pensione dell'originario ricorrente è stata già calcolata con il sistema retributivo (e non misto), avendo lo stesso pensionato una anzianità superiore a 18 anni alla data del 31/12/1995. Non risulta dunque applicabile nella presente vertenza quanto stabilito nella sentenza n.1/2021 delle Sezioni riunite di questa Corte. A sostegno dell'appello, l'Istituto ha richiamato la sentenza di questa Sezione n.482/2021 riguardante analoga vicenda.

4. Nell'odierna udienza, non costituito il pensionato appellato, l'Avv. Giannico per l'I.N.P.S. si è riportata integralmente agli atti già depositati.

DIRITTO

1. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del sig. OMISSIS, ai sensi del combinato disposto degli articoli 93 e 191 c.g.c., in quanto lo stesso non si è costituito in giudizio, benché ritualmente evocato in giudizio in data 21 settembre 2022 e destinatario della notifica dei decreti di fissazione di udienza (per il giorno 23 settembre 2025 e, a seguito di rinvio, per la data odierna), con p.e.c. inviate al domicilio indicato nel giudizio di primo grado.

2. L'appello dell'I.N.P.S. va accolto, in adesione alla consolidata giurisprudenza di questa Sezione (*ex multis*, sentenze n.482/2021, n.110/2022, n.310/2022 e n.405/2022), con integrale riforma della gravata sentenza, in quanto, in base alla documentazione agli atti, la pensione in esame è stata calcolata, ai sensi dell'art.1, comma 13, della legge n.335/1995, con il sistema retributivo (e non misto), avendo lo

stesso pensionato una anzianità superiore a 18 anni alla data del 31/12/1995. Non risulta dunque applicabile il criterio di calcolo sancito dalle Sezioni riunite di questa Corte con la sentenza n.1/2021, erroneamente applicato nel giudizio di primo grado, che riguarda, infatti, la diversa ipotesi del pensionato che, al 31/12/1995, vantava un'anzianità compresa tra 15 e 18 anni.

3. Le spese del giudizio sono integralmente compensate in ragione delle carenze defensionali dell'Istituto previdenziale nel primo grado di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, nei termini di cui in motivazione, accoglie l'appello dell'I.N.P.S. e, **in integrale riforma** della sentenza impugnata, dichiara che il sig. OMISSIS **non** ha il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 marzo 2026.

L'Estensore

Il Presidente

(Cons. Cosmo Sciancalepore)

(Pres. Daniela Acanfora)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 26 MAGGIO 2026

P. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art.52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196,

DISPONE

che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art.52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 26 MAGGIO 2026

P. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

F.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 30 giugno n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 26 MAGGIO 2026

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

[illegible][illegible][illegible]